



Automobile Club d'Italia
SPORT

GIUDICE SPORTIVO CSAI
SENTENZA N. 15/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Dr. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Salomone Bevilacqua (Componente), Dr. Roberto Bucchi (Componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo dr. Francesco Pantano, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Daniele Conti (lic. 231539).

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 74/16 ha deferito innanzi al Giudice Sportivo il licenziato Daniele Conti contestandogli di aver preso parte, quale ufficiale di gara, alla manifestazione non iscritta al calendario sportivo della Federazione, "Comune di Pico, 3^a tappa campionato XTC 4x4 2016, svoltasi il 28 e 29 maggio 2016, in violazione degli art. 7, 8.1, 83 e 206 del RNS.

L'indagine è scaturita all'esito di un altro procedimento a carico del licenziato Fabio Conti che, nel corso dell'udienza, aveva riferito della partecipazione alla manifestazione, nella stessa veste, anche di altri licenziati ACI, tra cui l'odierno incolpato.

Cosicché la Procura federale, esperite le ulteriori indagini, individuava tra gli altri, l'incolpato signor Daniele Conti, ritratto nelle fotografie della gara con la pettorina distintiva, mentre svolge le funzioni di U.G..

Ritiene la Procura che il comportamento tenuto dell'incolpato configuri violazione degli art. 7, 8.1, 83 e 206 del RNS.

Al udienza del 21 marzo 2017, non è comparso il deferito.

La Procura ha concluso riportandosi all'atto di deferimento.

DIRITTO

Il collegio ritiene che la responsabilità dell'incolpato sia stata dimostrata.



In verità il signor Daniel Conti, titolare di licenza sportiva di Ufficiale di Gara in corso di validità, è soggetto all'ordinamento dell'ACI, avendo status di licenziato ai sensi dell'art. 178 R.N.S..

Infatti, lo status di licenziato sportivo permane fino alla rinuncia espressa dell'interessato od alla sua eventuale squalifica o radiazione, anche se egli ometta di rinnovare la licenza alla scadenza dell'annualità.

Il dovere dei licenziati dell'ACI di astenersi dal partecipare a competizioni agonistiche non autorizzate dalla stessa ACI e, quindi, non iscritte a calendario, è sancito dal R.N.S. che prevede altresì la punizione per coloro che non si astengano dal parteciparvi.

Nella fattispecie è fuor di dubbio, all'esito dell'attività di indagine della Procura Federale, che il signor Daniel Conti, titolare di licenza, abbia partecipato, in veste di funzione di U.G., alla manifestazione, "Comune di Pico, 3 tappa campionato XTC 4x4 2016, il 28 e 29 maggio 2016, svoltasi in difetto della necessaria autorizzazione delle Federazione, ovvero di apposita convenzione stipulata con l'Organizzatore.

Ciò è emerso sia dalle dichiarazioni di altro incolpato per gli stessi fatti, nonché dalla documentazione fotografica estratta dal fascicolo di indagine n. 30/2016.

Neppure l'incolpato ha fornito prove contrarie o giustificato la sua condotta.


Il deferito va quindi riconosciuto colpevole dei fatti contestati con l'atto di deferimento.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Daniele Conti (lic. 231539) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 90 e dell'ammenda in € 1.000,00.

IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Giacchetti



IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Salomone Bevilacqua

